



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.04/2014 DEL 04/03/2014

**"NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA
VIOLENZA DI GENERE, IL SOSTEGNO ALLE VITTIME, LA
PROMOZIONE DELLA LIBERTA' E DELLA
AUTODETERMINAZIONE DELLE DONNE"**



RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

“Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne”

Premessa

Il presente Schema di Disegno di Legge Regionale rappresenta il punto di arrivo di un impegnativo percorso di lavoro avviatosi nell'aprile del 2013.

La proposta normativa, al pari di quanto già avvenuto in altre regioni italiane, risponde all'obiettivo di consolidare e rafforzare la rete dei servizi territoriali, nonché l'impegno dell'amministrazione regionale, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere.

Diversi sono gli interventi che la Regione ha programmato e messo in campo, negli ultimi anni, a partire dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/2006 e della Legge Regionale n. 7/2007.

Anche i documenti di programmazione sociale regionale hanno fissato, nell'area del contrasto alla violenza, significativi Obiettivi di Servizio per la Programmazione Sociale Territoriale e precisamente: attivazione di almeno n. 2 Centri Antiviolenza per ciascuna Provincia e almeno n. 1 casa rifugio per Provincia. Il Terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali ha ulteriormente rafforzato questi Obiettivi, prevedendo la sottoscrizione da parte degli Ambiti Territoriali, di almeno n. 1 Convenzione con un Centro Antiviolenza – autorizzato e regolarmente iscritto al registro regionale.

Al 31 gennaio 2014 sono ben 18 i Centri Antiviolenza autorizzati e attivi sull'intero territorio regionale, 7 le case rifugio per vittime di violenza e ulteriori 2 case rifugio per vittime di tratta.

Occorre, in questa, fase, anche nel solco degli sforzi che si stanno compiendo a livello nazionale, intervenire con legge, al fine di consolidare e potenziare la rete dei servizi territoriali che, spesso, hanno assicurato interventi urgenti e indifferibili potendo contare esclusivamente sull'impegno volontario delle operatrici dei centri Antiviolenza; anche per riconoscere il carattere decisivo dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale, sia per le attività di aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso l'accoglienza e il sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita con l'impiego di personale qualificato professionalmente e adeguatamente specializzato sul tema della violenza di genere, sia per la realizzazione di progetti di rete quale azione integrata per la prevenzione e il contrasto alla violenza.

Il testo interviene anche sotto il profilo della formazione e della sensibilizzazione, fissando una serie di principi che, in uno con la campagna di comunicazione avviata nel mese di settembre 2013, mirano a rafforzare la cultura del rispetto, dell'educazione all'affettività e la decostruzione degli stereotipi di genere, puntando moltissimo sia sulla prevenzione che sulla formazione specialistica delle figure professionali impegnate in questo settore.

Ulteriore impegno viene assunto dalla Regione proprio sul fronte della comunicazione, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli con gli operatori della comunicazione volti all'utilizzo corretto e non strumentale del corpo delle donne, di linguaggi orientati al “parlare civile”, nonché nella facoltà dell'amministrazione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per violenza, con l'impegno di devolvere l'eventuale risarcimento del danno alle vittime degli atti di violenza.

Ruolo centrale viene anche assunto dall'impegno dell'amministrazione a perseguire la piena ed efficace integrazione delle politiche regionali nell'ambito di tutti quegli interventi che hanno, come obiettivo prioritario, la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.



Si rappresenta, infine, che il presente Schema di disegno di legge è stato elaborato in collaborazione con il Servizio Legislativo della Giunta regionale che ha contestualmente effettuato l'Analisi Tecnico Normativa di cui all'art.7 della l.r. n. 29/2007.

La norma proposta nel presente articolato non comporta maggiore spesa a carico del Bilancio della Regione Puglia.

Relazione illustrativa:

Lo schema di disegno di legge, elaborato in collaborazione con il Servizio legislativo della Giunta regionale, che ha contestualmente effettuato l'Analisi tecnico normativa si compone di n. 20 articoli.

E' un articolato abbastanza snello che nella prima parte indica in maniera esplicita: i principi a cui la norma si ispira, le definizioni, le finalità e gli obiettivi.

Nella seconda parte declina, in maniera abbastanza puntuale il sistema delle responsabilità a partire dagli interventi regionali e, a seguire, di quelli posti in essere dal sistema delle autonomie locali. Nella terza parte struttura il sistema di Governance per l'efficace conseguimento degli obiettivi e, in particolare, istituisce il Tavolo Interassessorile, con funzione di indirizzo politico, e prevede una Task force permanente quale organismo tecnico, a composizione variabile, con il compito di predisporre strumenti operativi ed integrati per l'attuazione della norma.

Ruolo cardine viene affidato al corretto e costante monitoraggio del fenomeno, affidato ad una sezione dedicata dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, introdotto dalla legge regionale 19/2006, nonché al lavoro di prevenzione da realizzare in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con il supporto degli Operatori della Comunicazione.

Nel titolo della norma si fa riferimento all'autodeterminazione delle donne, poiché il fine non è solo di contrasto ma, per l'appunto, di prevenzione. L'obiettivo ultimo è quello di rendere concreto il messaggio legato all'opportunità concreta di uscire dal circuito della violenza potendo fare affidamento su un sistema di servizi competente, qualificato, "alleato".

Assistenza economica e alloggiativa, inserimento lavorativo, creazione di un fondo per il sostegno, anche economico, delle vittime: sono questi i problemi che occorre in primis affrontare quando ci si trova dinanzi ad una situazione di violenza.

Assistenza alloggiativa indispensabile laddove occorra procedere con l'allontanamento della donna, sola o con figli minori, dall'abitazione familiare; assistenza economica, nelle more di attivare un idoneo percorso di inserimento o reinserimento socio lavorativo, creazione di una rete di protezione che possa davvero garantire la sicurezza della donna e degli eventuali figli.

Significative, in proposito, le sinergie attivate sia con l'assessorato all'urbanistica, d'intesa con il quale è stata definita una riserva nella quota di alloggi di ERP, nella disponibilità dei sindaci, e con l'assessorato all'istruzione e alla formazione, sia per quel che riguarda il coinvolgimento attivo delle scuole, sia per quanto attiene alla necessità di elaborare percorsi comuni di inserimento socio-lavorativo, anche a valere su risorse FSE.

Lo schema di DDL è stato elaborato a valle di un ampio percorso di consultazione e concertazione con il partenariato istituzionale e sociale, nonché di ampia consultazione territoriale che ha visto il pieno e fattivo coinvolgimento anche di tutti gli organismi associativi e culturali che da anni approfondono il loro impegno nel contrasto del fenomeno.

Si sono svolti, in particolare, n. 6 incontri territoriali, tutti largamente partecipati e all'esito dei quali sono pervenuti, in forma scritta, suggerimenti, osservazioni, proposte di modifica.

17 dicembre Lecce

17 dicembre Brindisi

18 dicembre Taranto

17 gennaio Bari

20 gennaio Trani

20 gennaio Foggia



Tutti i contributi pervenuti, nel rappresentare un ampio e complessivo consenso sull'impianto normativo, sono stati accuratamente valutati dallo staff di lavoro e molti di essi integrati nel testo normativo.

Significativo e determinante è stato il contributo offerto, durante tutto il percorso di lavoro, dal Tavolo tecnico regionale, all'uopo costituito, al quale hanno preso parte: rappresentanti dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, la Consigliera Regionale di parità, Serenella Molendini, l'esperta dell'Isfol, in distacco presso il Servizio, Giovanna Indiretto.

Il finanziamento della Legge è assicurato, per il corrente esercizio finanziario, a valere sul capitolo 784010, U.P.B. 5.2.1 per un importo pari a € 900.000,00.

La piena attuazione dei contenuti dello schema di DDL potrà contare anche su altri interventi collegati. Risorse già impegnate a valere sul cap. 784025 con AD n. 146/DIR/2008/00087 del 10/10/2008, per un importo pari ad ulteriori €900.000,00 ed interventi di contrasto alla violenza sui minori che troveranno copertura a valere su circa 1,5 Milioni di euro, già stanziati per la medesima finalizzazione.


L'art. 18 prevede, inoltre, la possibilità che la Giunta regionale, attraverso la più opportuna integrazione di risorse, finanzia iniziative di rilevanza regionale, anche a carattere sperimentale, definendo il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy.

Non da ultimo va tenuto presente l'investimento infrastrutturale complessivo che, a valere sulla misura 3.4.1. del PO FESR vedrà la realizzazione entro gennaio 2015 di ulteriori n.3 case rifugio.

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


LA FUNZIONARIA DEL SERVIZIO
Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

(dott.ssa Tiziana Corti)



LA FUNZIONARIA DEL SERVIZIO
Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria

(dott.ssa Giulia Sannolla)




LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Politiche di Benessere Sociale e pari Opportunità

(dott.ssa Francesca Zampano)



LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria

(dott.ssa Annamaria Candela)



IL DIRETTORE DELL'AREA
Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
(dr. Vincenzo Pomo)



L'ASSESSORE PROPONENTE

(Dott.ssa Elena Gentile)





“Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”

Articolo 1

(Principi)

1. La Regione Puglia, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell’Unione Europea, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, dell’integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità, della sicurezza.
2. Gli effetti della violenza di genere, di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo alla salute, al benessere, al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta, per le donne, per i minori, per le persone con diverso orientamento sessuale, per i diversi generi.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dall’art.3 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, valgono le seguenti definizioni:
 - a) la “violenza contro le donne” è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica – compresi i luoghi di lavoro - che nella vita privata;
 - b) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze con meno di 18 anni.
 - c) la “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, quale fenomeno che colpisce le donne in modo sproporzionato;
 - d) la “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
 - e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisca atti o comportamenti di cui alle lettere a) c) d).
2. Le misure previste dalla presente legge sono poste in essere senza alcuna discriminazione fondata sulle identità di genere, sull’orientamento sessuale, sull’età, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status civile o su qualunque altra condizione.

Articolo 3

(Finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’art. 24 della l.r. del 10 luglio 2006 n.19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e li riconosce come priorità di intervento.
2. Con la presente legge la Regione:
 - a) assicura alle donne, sole o con minori, che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nel rispetto della personale riservatezza, il diritto ad adeguati interventi di sostegno, anche di natura economica, per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica e la propria integrità fisica e dignità;
 - b) tutela le donne, sole o con minori, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà ovvero subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, attraverso il consolidamento della rete dei servizi territoriali e il rafforzamento delle competenze di tutte le professionalità che entrano in contatto con le situazioni di violenza;
 - c) promuove, con il coinvolgimento degli operatori della comunicazione, delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle Università, interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle differenze, dell’uguaglianza di diritti e doveri tra i sessi, di educazione alla relazione;



[Handwritten signature]

- d) accresce la protezione delle vittime e l'efficacia degli interventi promuovendo l'integrazione e la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
- e) sostiene le attività dei Centri antiviolenza;
- f) favorisce l'emersione del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme.

Articolo 4
(Ruolo della Regione)

1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, le Aziende Sanitarie Locali e gli Organismi di Parità, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi prevalenti la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione.
2. La Regione favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela, di solidarietà e di sostegno alle vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.
3. La Regione, nell'ambito della normativa nazionale e regionale in materia di formazione professionale, approva gli indirizzi per la formazione specifica di operatrici e operatori del settore, valorizzando esperienze e competenze consolidate dai Centri antiviolenza e ponendo particolare attenzione all'approccio di genere, anche al fine di favorire la condivisione di conoscenze e abilità tra le figure professionali che operano sia nei servizi pubblici che privati.

Articolo 5
(Interventi regionali)

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione:
 - a) promuove la sottoscrizione, la valorizzazione e l'attuazione di protocolli di intesa tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell'ordine, Autorità giudiziaria, Centri antiviolenza, Case rifugio e altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza in coerenza con i principi della presente legge, per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura;
 - b) promuove l'adozione di protocolli operativi tra i soggetti di cui alla lettera a) allo scopo di rendere omogenei i percorsi di accoglienza, ascolto, presa in carico e cura;
 - c) detta indirizzi affinché i Comuni forniscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, sole o con minori, che versino nella necessità, segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenza o di maltrattamenti, e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria;
 - d) detta indirizzi affinché le Aziende Ospedaliere e le ASL garantiscano percorsi privilegiati di accesso dedicati alle vittime di violenza, definendoli dal punto di vista logistico, strutturale e procedurale, e promuovano una formazione adeguata delle figure professionali impegnate nella fase di rilevazione, accoglienza e trattamento;
 - e) promuove la definizione di protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela ed alla sicurezza delle vittime, all'accertamento e alla repressione dei reati e all'attuazione delle misure interdittive comminate, per favorire la permanenza delle donne e dei minori nei loro contesti di vita;
 - f) contribuisce all'emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio delle Politiche Sociali;
 - g) ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera regionale di Parità, devolvendo l'eventuale risarcimento in favore delle vittime;
 - h) favorisce la realizzazione di progetti specifici di trattamento per gli autori di reato, anche attraverso accordi di collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - i) predispone, ad integrazione ed in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale, Piani Integrati di Azione di durata triennale per il contrasto alla violenza di genere, che prevedano il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy coinvolte.

Articolo 6
(Tavolo interassessorile)

1. La Regione istituisce il tavolo interassessorile al fine di favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno delle donne vittime di violenza ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e azioni.



[Handwritten signature]

2. Il tavolo interassessorile è presieduto dall'Assessore al Welfare o sua/o delegata/o ed è composto da una rappresentanza politica e/o tecnica delle strutture regionali con responsabilità e competenze in materia di:
 - a) politiche di salute, benessere sociale e pari opportunità
 - b) politiche per l'istruzione, la formazione professionale e la cultura
 - c) politiche di sviluppo economico, lavoro, inclusione sociale
 - d) politiche abitative, per l'urbanistica e l'assetto del territorio
 - e) politiche per l'immigrazione.
3. Partecipano al tavolo interassessorile la Consigliera Regionale di Parità, il/la Responsabile dell'Ufficio Garante di Genere, il/la Garante regionale dei diritti del minore, il/la Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
4. Il tavolo interassessorile:
 - a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento al potenziamento e alla qualificazione dei servizi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, alle misure per gli inserimenti socio-lavorativi delle donne vittime di violenza e agli interventi per garantire adeguata assistenza economica e alloggiativa, anche avvalendosi dei dati di monitoraggio e di analisi forniti dall'Osservatorio regionale di cui al seguente art. 14;
 - b) assicura l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi dei Piani Integrati di Azione di cui al precedente art.5.

Articolo 7

(Task-force permanente antiviolenza)

1. E' istituita la task-force permanente antiviolenza a cui partecipano, in relazione ai temi da affrontare, rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, del sistema giudiziario, penitenziario e delle forze dell'ordine, del sistema degli enti locali, del sistema educativo, dell'istruzione e della ricerca, delle associazioni e degli ordini professionali interessati e del partenariato sociale e istituzionale.
2. La task-force è coordinata dal/dalla Dirigente del Servizio regionale competente, che la convoca secondo composizione variabile, sulla base dell'ordine del giorno.
3. La task-force si dota di un disciplinare di funzionamento interno al fine di definire le modalità di lavoro e di raccordo sia con il Tavolo interassessorile che con i soggetti di cui al precedente comma 1.
4. La task-force svolge le seguenti attività:
 - a) individua interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza;
 - b) definisce protocolli d'intesa e protocolli operativi per la standardizzazione delle procedure di presa in carico;
 - c) definisce protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela ed alla sicurezza delle vittime, all'accertamento e alla repressione dei reati e all'attuazione delle misure interdittive comminate, per favorire la permanenza delle donne e dei minori nei loro contesti di vita;
 - d) analizza i dati di monitoraggio, con il supporto dell'Osservatorio regionale di cui al seguente art. 14, al fine di individuare priorità di intervento e definire azioni mirate;
 - e) individua azioni e strumenti di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio regionale, al fine di poter rilevare specifiche forme di violenza sommersa, quali quelle agite su donne disabili o su persone con diverso orientamento sessuale;
 - f) organizza momenti di confronto e condivisione sul tema con il partenariato sociale e istituzionale.

Articolo 8

(Interventi delle Autonomie locali)

1. Nell'ambito delle previsioni di cui alla l.r. 19/2006, i Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali e le Aziende Sanitarie Locali, attraverso le rispettive articolazioni territoriali, concorrono alla realizzazione delle attività di cui alla presente legge, in coerenza con gli interventi regionali di cui al precedente art. 5.
2. I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, e le Aziende Sanitarie Locali, tramite i Distretti sociosanitari, possono stipulare apposite convenzioni con i Centri antiviolenza e le Case rifugio regolarmente autorizzati e iscritti negli appositi registri regionali, al fine di garantire alle donne esposte alla violenza, sole o con minori, interventi di prevenzione, protezione, tutela e trattamento, accompagnandole nel percorso di fuoriuscita dalle situazioni di violenza.
3. Gli Enti Locali individuano i bisogni formativi degli operatori e delle operatrici che intervengono sul fenomeno, promuovono e favoriscono la realizzazione di iniziative di aggiornamento e formazione, anche avvalendosi della collaborazione dei Centri antiviolenza.



2

Articolo 9

(Assistenza economica e alloggiativa)

1. I Comuni, singoli o associati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie rivenienti da risorse proprie di bilancio e/o dalla programmazione finanziaria dei Piani Sociali di Zona, garantiscono gli inserimenti temporanei delle donne vittime di violenza presso le case rifugio.
2. I Comuni, singoli o associati, prestano assistenza economica e alloggiativa alle donne, sole o con minori, che versino nella necessità, segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di maltrattamenti o violenza, qualunque sia la forma agita o minacciata, e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, anche in coerenza con quanto previsto dalla "Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Articolo 10

(Centri Antiviolenza)

1. La Regione promuove e sostiene le attività dei Centri antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori.
2. I Centri antiviolenza, pubblici o privati, organizzano ed erogano attività di ascolto e accoglienza, assistenza, aiuto e sostegno rivolti a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne. I centri offrono consulenza legale, psicologica e sociale alle donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo.
3. I Centri antiviolenza svolgono attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione, attività culturali, in favore della comunità sociale, rafforzando in particolare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione di tutte le forme della violenza contro le donne. Realizzano attività di informazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza fondata sull'identità di genere e/o sull'orientamento sessuale.
4. I Centri antiviolenza concorrono a svolgere attività di formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza e al sostegno delle vittime.
5. I Centri antiviolenza possono essere attivati o gestiti esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori, che utilizzano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che operano nel pieno rispetto dei principi della presente legge.
6. I Centri antiviolenza mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere Protocolli d'intesa e/o operativi, con le Istituzioni e gli Enti pubblici cui compete il pronto intervento e l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati. I centri operano in stretta connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro, con le strutture educative e scolastiche, con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato attive nel territorio.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti gestori dei Centri antiviolenza, possono ottenere l'autorizzazione al funzionamento, prevista dal regolamento regionale n. 4/2007, a condizione di avere maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi di personale con adeguata esperienza e formazione. I medesimi requisiti sono richiesti ai soggetti che si candidano a gestire Centri antiviolenza a titolarità pubblica.
8. I Centri antiviolenza, costituiti nel rispetto dei requisiti comuni ai servizi, previsti dall'art. 37 del regolamento regionale 4/2007, sono autorizzati con le procedure relative ai servizi di cui all'art. 40 dello stesso regolamento.
9. I Centri Antiviolenza autorizzati possono istituire centri o punti di primo ascolto, in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'Albo regionale e operanti nel settore specifico, gli enti locali e altre istituzioni.
10. Per i requisiti funzionali, organizzativi e gestionali dei Centri antiviolenza, non espressamente definiti dalla presente Legge, si fa rinvio all'art. 107 del regolamento regionale n. 4/2007.
11. I Centri antiviolenza regolarmente autorizzati al funzionamento forniscono i dati informativi richiesti dall'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori nell'ambito delle attività previste al seguente art. 14.

Articolo 11

(Case rifugio)



[Handwritten signature]

1. Le Case rifugio sono strutture che offrono accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, sole o con minori, nell'ambito di un programma personalizzato di sostegno, di recupero e di inclusione sociale finalizzato a ripristinare la loro autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
2. Alle Case rifugio è garantita la segretezza dell'ubicazione per la sicurezza delle vittime di violenza.
3. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti gestori delle case rifugio possono ottenere l'autorizzazione al funzionamento, prevista dal regolamento regionale n. 4/2007, a condizione di avere maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi di personale con adeguata esperienza e formazione. I medesimi requisiti sono richiesti ai soggetti che si candidano a gestire le Case rifugio a titolarità pubblica.
4. Le Case rifugio, costituite nel rispetto dei requisiti comuni alle strutture, previsti dall'articolo 36 del reg. reg. 4/2007, sono autorizzate con le procedure previste agli artt. 38-39 dello stesso regolamento.
5. Per i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle Case rifugio si fa rinvio agli artt. 80-81 del reg. reg. 4/2007.
6. Le Case rifugio regolarmente autorizzate al funzionamento forniscono i dati informativi richiesti dall'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori nell'ambito delle attività previste al seguente art. 14.

Articolo 12

(Lavoro di rete e formazione)

1. I Centri antiviolenza e le Case rifugio, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle ospiti, operano in collaborazione con la rete dei servizi sociali e sanitari territoriali e con le forze dell'ordine, al fine di garantire la massima sicurezza e protezione alle donne che subiscono violenza, sole o con figli minori, e un percorso di presa in carico integrata e globale.
2. I percorsi di formazione e di aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore, seguono un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle donne a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale o economico e la loro riconducibilità alle diseguaglianze di genere. I percorsi di formazione e di aggiornamento promuovono l'integrazione fra le figure professionali del pubblico e del privato.

Articolo 13


(Linee Guida Regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori)

1. La Regione adotta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, le Linee Guida Regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori, allo scopo di garantire i loro diritti contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza assistita, sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e di fornire orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati, nei diversi settori di intervento.

Articolo 14

(Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori)

1. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 14 della l.r. 19/2006, è istituita la sezione "Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori", di seguito Osservatorio.
2. L'Osservatorio si avvale della collaborazione di tutti i soggetti che sul territorio rappresentano punti di osservazione del fenomeno.
3. L'Osservatorio predispone idonei strumenti e realizza le attività di monitoraggio attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.



Articolo 15

(Comunicazione e rapporti con i media)

1. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nell'ambito dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che:
 - a) non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne e i minori o che incitino ad atti di violenza;
 - b) non utilizzino linguaggio discriminatorio, deformante rispetto alla realtà, oltraggioso e offensivo delle identità di genere;
 - c) trasmettano messaggi pertinenti e non fuorvianti rispetto alla trattazione dei casi di violenza;
 - d) non utilizzino il corpo delle donne e dei minori in modo offensivo della dignità della persona
 - e) non assimilino l'immagine o parti del corpo ad oggetti o ai prodotti pubblicizzati
 - f) non accompagnino l'immagine delle donne e dei generi tutti ad altra immagine che richiami o evochi atti o attributi sessuali;
 - g) non trasmettano messaggi pubblicitari discriminatori o degradanti basati sul genere e sugli stereotipi di genere sotto qualunque forma;
 - h) siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi dell'identità di uomini e donne, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società.
2. La Regione, anche attraverso le attività promosse dall'Osservatorio sulla Comunicazione di Genere, realizza azioni di monitoraggio dei modelli comunicativi e promuove il confronto e la formazione sul tema.

Articolo 16

(Programmi antiviolenza)

1. La Regione sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all'accoglienza, al sostegno e all'accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima.
2. I programmi antiviolenza integrano quanto già previsto dai locali Piani Sociali di Zona o da altre misure specifiche di intervento.
3. I programmi antiviolenza possono essere presentati dai Centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro regionale, anche in partenariato con gli Enti locali, con le ASL, con altri Enti pubblici, con gli Organismi di Parità, con i servizi per l'impiego e con le associazioni femminili, iscritte all'Albo regionale e operanti nel settore specifico, e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla violenza su donne e minori.
4. I programmi antiviolenza prevedono:
 - a) progetti di presa in carico individualizzati volti al superamento della situazione di disagio derivante dalla violenza subita, al reinserimento socio-lavorativo, all'accompagnamento verso percorsi di autonomia e di autodeterminazione;
 - b) percorsi di ospitalità per le donne, sole o con minori, che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, finalizzati a garantire, insieme all'accoglienza di emergenza, un progetto personalizzato complessivo volto al superamento della situazione di disagio e alla fuoriuscita dalla violenza;
 - c) attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti e ai luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di favorire l'emersione del fenomeno;
 - d) percorsi di formazione rivolta ad operatrici e operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza;
 - e) progetti di percorsi mirati, anche terapeutici, nei confronti degli autori degli atti di violenza.

Articolo 17

(Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne)

1. La Regione sostiene le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne, attribuendo la priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste dalla presente legge e favorendone il coinvolgimento.

Articolo 18

(Finanziamento degli interventi)

1. La Regione, nella programmazione delle politiche di cui all'art. 6 comma 4) della presente Legge, individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.



2. Il Piano regionale di salute e il Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR (DIEF), unitamente al Piano Regionale delle Politiche Sociali, individuano le misure e le risorse di propria competenza destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale, anche a carattere sperimentale, e definisce il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di finanziamento dei Centri antiviolenza e dei Programmi Antiviolenza.

Articolo 19

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti assegnati con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altri programmi europei, statali o regionali, purché non sia da questi diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dai programmi medesimi.

Articolo 20

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge che si quantificano in Euro 900.000,00 trovano copertura a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente sul capitolo 784010 - U.P.B. 5.2.1.





Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: Approvazione del Disegno di legge riguardante: "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne". CODICE CIFRA:082/SDL/2014/002

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Il presente Schema di Disegno di Legge Regionale rappresenta il punto di arrivo di un impegnativo percorso di lavoro avviatosi nell'aprile del 2013.

La proposta normativa, al pari di quanto già avvenuto in altre regioni italiane, risponde all'obiettivo di consolidare e rafforzare la rete dei servizi territoriali, nonché l'impegno dell'amministrazione regionale, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere.

Diversi sono gli interventi che la Regione ha programmato e messo in campo, negli ultimi anni, a partire dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/2006 e della Legge Regionale n. 7/2007.

Anche i documenti di programmazione sociale regionale hanno fissato, nell'area del contrasto alla violenza, significativi Obiettivi di Servizio per la Programmazione Sociale Territoriale e precisamente: attivazione di almeno n. 2 Centri Antiviolenza per ciascuna Provincia e almeno n. 1 casa rifugio per Provincia. Il Terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali ha ulteriormente rafforzato questi Obiettivi, prevedendo la sottoscrizione da parte degli Ambiti Territoriali, di almeno n. 1 Convenzione con un Centro Antiviolenza – autorizzato e regolarmente iscritto al registro regionale.

Al 31 gennaio 2014 sono ben 18 i Centri Antiviolenza autorizzati e attivi sull'intero territorio regionale, 7 le case rifugio per vittime di violenza e ulteriori 2 case rifugio per vittime di tratta.

Occorre, in questa, fase, anche nel solco degli sforzi che si stanno compiendo a livello nazionale, intervenire con legge, al fine di consolidare e potenziare la rete dei servizi territoriali che, spesso, hanno assicurato interventi urgenti e indifferibili potendo contare esclusivamente sull'impegno volontario delle operatrici dei centri Antiviolenza; anche per riconoscere il carattere decisivo dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale, sia per le attività di aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso l'accoglienza e il sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita con l'impiego di personale qualificato professionalmente e adeguatamente specializzato sul tema della violenza di genere, sia per la realizzazione di progetti di rete quale azione integrata per la prevenzione e il contrasto alla violenza.

Il testo interviene anche sotto il profilo della formazione e della sensibilizzazione, fissando una serie di principi che, in uno con la campagna di comunicazione avviata nel mese di settembre 2013, mirano a rafforzare la cultura del rispetto, dell'educazione all'affettività e la decostruzione degli stereotipi di genere, puntando moltissimo sia sulla prevenzione che sulla formazione specialistica delle figure professionali impegnate in questo settore.

Ulteriore impegno viene assunto dalla Regione proprio sul fronte della comunicazione, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli con gli operatori della comunicazione volti all'utilizzo corretto e non strumentale del corpo delle donne, di linguaggi orientati al "parlare civile", nonché nella facoltà dell'amministrazione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per violenza, con l'impegno di devolvere l'eventuale risarcimento del danno alle vittime degli atti di violenza.

Ruolo centrale viene anche assunto dall'impegno dell'amministrazione a perseguire la piena ed efficace integrazione delle politiche regionali nell'ambito di tutti quegli interventi che hanno, come obiettivo prioritario, la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.



Non vi è dubbio in merito alla competenza legislativa esclusiva della regione in materia, in considerazione del fatto che lo Schema di DDL, nel suo complesso, interviene a dettare indicazioni e priorità in tema di servizi socio assistenziali e sociosanitari (in assoluta coerenza con quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione e dalla disciplina del sistema integrato dei servizi socio assistenziali e sociosanitari di cui alla legge Regionale n. 19/2006).

Si rappresenta, infine, che il presente Schema di disegno di legge è stato elaborato in collaborazione con il Servizio Legislativo della Giunta regionale che ha contestualmente effettuato l'Analisi Tecnico Normativa di cui all'art.7 della l.r. n. 29/2007.

Dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”, in quanto gli interventi previsti dal presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

La spesa annua prevista è stimabile in € 900.000,00 in ragione dei seguenti elementi di valutazione: monitoraggio sulle convenzioni attivate, relativi costi e inserimenti in case rifugio, importo annuo dei piani di intervento locali (P.I.L. provinciali), monitoraggio e rendicontazione presentata dagli ambiti territoriali sociali nei relativi piani sociali di zona.

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa X onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

- utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo _____ ; importo _____ ;
- riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;
Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;
Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;
- modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;
Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;
Upb _____, capitolo _____, importo _____ .



(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

La spesa quantificata in € 900.000 annui trova copertura a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul cap. 784010 UPB 5.2.1.

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

La spesa quantificata in € 900.000 annui trova copertura a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente sulla UPB 5.2.1.

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 3 Marzo 2014

Il Dirigente del Servizio


Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li 4/3/2014

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria
